

Al Direttore
Dipartimento Interaziendale
Patr. Tec. Imm.
ASL FR/ASL LT
Ing. Mauro Palmieri

Al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione
Dott. Francesco Giorgi
c/o URP

Oggetto: registrazione contratto di appalto per realizzazione della REMS definitiva di Viale Fabrateria Vetus - Ceccano

Si trasmette, per il seguito di competenza, in formato elettronico, il contratto di appalto per per realizzazione della REMS definitiva di Viale Fabrateria Vetus – Ceccano, registrato a Frosinone al n. 192/2021, Serie 1, con invito ad inviare l'avviso per estratto del presente contratto al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Distinti saluti.

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Paola Tigani

Trasmissione contratto costruzioni generali rems ceccano

Estensore
Davide catenacci

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.lva 01886690609

UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO
Affari Generali
UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Paola Tigani
Tel. 0775/8821





ausl_fr (AFF_GEN)
Prot.N. 00001742 - 21/01/2022 08:49:26 - INTERNO
3-2022-1742
sha-256: 1a92a85b1ba2f33792fd7ec7cfd3cf74ac7a1b98467026a44f63dfc666238762

Rep. n. 340 del 09.11.2021 *COPIA UFFICIO*

REGISTRATO A FROSINONE IL *24/11/2021*

AL N. *192* SERIE *1*

IMPORTO *€ 200,00*

IL FUNZIONARIO DI III AFEA

REGIONE LAZIO

Paola Montoni

AZIENDA U.S.L. FROSINONE - Via A. Fabi, 34 - 03100 Frosinone

CONTRATTO DI APPALTO PER

"Realizzazione della REMS Definitiva di Viale Fabreria Vetus" -

Ceccano (FR)

CUP B89J19000020002 Codice CIG: 8589505BC0

L'anno duemilaventuno, il giorno nove, del mese di novembre (09.11.2021),

presso la sede legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone,

avanti a me Dott.ssa Paola Tigani, Direttore della U.O.C. Affari Generali,

Contratti e Supporto all'Attività Legale, ove risiedo per la carica, autorizzato

a rogare i contratti e gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, con

Deliberazione n. 651 del 29/05/2015, si sono personalmente costituiti:

la Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, nata a Pisticci (MT), il 29/06/1972, la

quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Unità

Sanitaria Locale di Frosinone, Via Armando Fabi 34 - 03100 Frosinone,

C.F./Partita IVA 01886690609, in seguito definito anche Stazione

Appaltante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in

Frosinone alla Via Armando Fabi 34;

la Sig.ra Muscedere Alda nata a Casalvieri (FR) il 26/01/1960, la quale

interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante del RTI di tipo

verticale Costruzioni Generali S.r.l. (P. IVA 02359130602) capogruppo

"mandataria" - CO.I.FA S.r.l. (P. IVA 09533961216) "mandante", come da

Atto Notaio Matteo Baldassarra Repertorio n. 11280 Raccolta n. 9201 in

seguito definito anche Appaltatore, domiciliato per la carica presso la sede

dell'impresa "mandataria" in Casalvieri (FR) - c.da Pozzuoli snc, giusta



me
Costruzioni Generali S.r.l.
L'Amministratore Unico

Il Direttore Generale
Pierpaola D'Alessandro



Rep. n. 340 del 09.11.2021



certificazione della C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina n. 02359130602 REA
FR-147175, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono
personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il
mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art.
48 della legge notarile.

PREMESSO

- Che Con D.G.R. n.404 del 04.08.2015 si è proceduto alla rimodulazione
dei fondi assegnati alle ASL per il "Superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari" e la realizzazione delle sedi definitive da adibire a strutture
sanitarie extra ospedaliere (REMS);

- Che a tal fine, alla ASL di Frosinone, è stato assegnato l'importo
complessivo di Euro 6.200.000,00 per la realizzazione della REMS definitiva
di Ceccano, composta da n.2 moduli maschili da 20 p.l. ciascuno;

- Con nota prot. n. 66172 del 12/09/2016 è stata richiesta al Comune di
Ceccano l'approvazione del progetto definitivo;

- Con nota prot. n. 24626 del 23/12/2016, acquisita al prot. n. 1636 del
09/01/2017, il Comune di Ceccano ha comunicato di aver espresso parere
favorevole alla predetta richiesta con Delibera Giunta Comunale n. 332 del
20/12/2016;

- Vista la Delibera n.98 del 20.01.2017 che ha preso atto dell'approvazione
del progetto da parte del Comune di Ceccano e ha approvato il Q.E.
preliminare dell'intervento;

- Considerato che con nota di prot. n. 6797 del 24/01/2017 è stato
trasmissione alla Regione Lazio il progetto definitivo (ai fini urbanistici/edilizi)

Il Direttore Generale
Pierpaolo Alessandro

Il Direttore Generale
Pierpaolo Alessandro



Rep. n. 340 del 09.11.2021

approvato dal comune di Ceccano;

- Preso d'atto della nota della Regione Lazio prot. n. U.0125023 del 09/03/2017, pervenuta al prot. n. 22805 del 10/03/2017, con la quale veniva comunicato il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale, "da intendersi come nulla osta ai fini del proseguimento dei successivi adempimenti di competenza";

- Vista la Delibera n. 423 del 14/03/2017 con la quale veniva approvato il progetto di I Stralcio – Demolizioni e veniva indetta procedura negoziata per l'intervento di demolizione;

- Considerato che la suddetta Deliberazione n. 423 del 14/03/2017 ed il relativo progetto sono stati trasmessi alla Regione Lazio con nota prot. n. 27649 del 23/03/2017;

- Vista la nota della Regione Lazio prot. n. 0284373 del 05/06/2017, pervenuta al prot. n. 49842 del 07/06/2017, con la quale veniva comunicato il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale sul progetto di demolizione e si restava in attesa del progetto esecutivo della nuova costruzione per dar corso all'erogazione dei finanziamenti assegnati;

- Vista la Determinazione n. 3922 del 16/05/2016 con la quale sono stati affidati a professionisti esterni i servizi di progettazione relativi a Calcolo e Direzione Lavori Strutture, Impianti idrico – sanitario e termico, Impianti elettrico – speciali e antincendio, Coordinamento sicurezza, Relazione ed indagini geologiche, Rilievi planoaltimetrici e Collaudo statico e relative convenzioni di incarico professionale sottoscritte in data 01/08/2017;

- Vista la Delibera n. 468 del 22/02/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, per un importo onnicomprensivo di € 6.200.000,00 di cui



Rep. n. 340 del 09.11.2021

€ 4.700.000,00 per lavori ed € 1.500.000,00 per somme a disposizione;

- Considerato che i lavori relativi al 1° stralcio (demolizione della struttura esistente per un importo a base d'asta pari ad € 300.000,00) si sono

regolarmente conclusi in data 15/11/2019 ed il Certificato di Regolare

Esecuzione è stato redatto e sottoscritto in data 02.12.2019;

-Dato atto che a seguito della conclusione dei lavori di demolizione della struttura esistente è emersa una diversa conformazione del piano di

campagna sottostante il fabbricato che ha implicato la necessità di rivedere

la giacitura delle fondazioni del fabbricato e che la nuova situazione era

imprevedibile in fase di progettazione in quanto la presenza del rudere

esistente impediva un rilievo puntuale nell'area di sedime dello stesso;

- Considerato che è stato necessario procedere ad una variazione progettuale non sostanziale con contestuale richiesta di autorizzazione sismica ai sensi delle N.T.C. 2018;

- Visto il progetto esecutivo aggiornato con la nuova autorizzazione sismica posizione 67721/V del 06/08/2020 Prot. n° 2020-0000617052, relativo alla

fase di costruzione per un importo complessivo lavori a base d'asta pari ad €

4.400.000,00;

- Visto il verbale di presa d'atto della variazione progettuale non sostanziale con nuova autorizzazione sismica del progetto esecutivo



del 07/01/2021;

- Che, con delibera n. 90 del 16/02/2021 è stato preso atto della variazione progettuale non sostanziale con nuova autorizzazione sismica e

contestualmente è stata indetta gara a procedura aperta con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in merito alla "Realizzazione




	<p>Rep. n. 340 del 09.11.2021</p> <p>della REMS Definitiva di Viale Fabrateria Vetus" – Ceccano (FR) CUP B89J19000020002 Codice CIG: 8589505BC0;</p>	
	<p>- Che a seguito della procedura di gara è risultato assegnatario dei lavori RTI di tipo verticale Costruzioni Generali S.r.l. (P. IVA 02359130602) capogruppo "mandataria" – CO.I.FA S.r.l. (P. IVA 09533961216) "mandante", che ha offerto un ribasso percentuale del 33,15% (trentatrevirgolaquindicipercento), ed al prezzo complessivo di € 2.849.282,86, oltre ad € 137.796,76 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.987.079,62 (duemilioninovecentottantasettemilasettantanove/62);</p>	
	<p>- Che Determinazioni 5717 del 08/09/2021 e 5762 del 09/09/2021 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati al RTI Costruzioni Generali S.r.l. - CO.I.FA S.r.l. .</p>	 <p>Costruzioni Generali S.r.l.</p>
	<p>- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;</p>	
	<p>- Che i lavori sono finanziati con: fondi della Regione Lazio ai sensi della D.G.R. n.404 del 04.08.2015.</p>	
	<p>- Che la determina di affidamento, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 29 ed all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è stata pubblicata nel seguente modo:</p>	<p>Il Direttore Generale Pierpaolo D' Alessandro</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Profilo del committente/Amministrazione trasparente Indirizzo Internet: www.asl.fr.it; 	
	<p>- Che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Reale Mutua (691 Agenzia di Sora) si è costituita fideiussore con polizza n° 2021/50/2623595, emessa in data 17/09/2021, con appendice di aumento del 20/10/2021,</p>	
	<p style="text-align: center;">pag.5</p>	



Rep. n. 340 del 09.11.2021

nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Con tale garanzia fideiussoria la Finanziaria Romana S.p.A. si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

Costruzioni Generali S.r.l.


- Che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, avendo l'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- certificazione sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- certificazione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001;

Il Direttore Generale
Pierpaolo D'Allesandro

- Che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig.ra Muscedere Alda, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.lgs 159/2011 – Codice Antimafia.

- Che gli indirizzi dell'Appaltatore ai quali la Stazione Appaltante notificherà qualsiasi comunicazione sono i seguenti:

- Pec: costruzionigersrl@legalmail.it
- e-mail: costruzioni.gen60@gmail.com.

TUTTO CIO' PREMESSO



Rep. n. 340 del 09.11.2021

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La Stazione Appaltante, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, affida al RTI di tipo verticale Costruzioni Generali S.r.l. (P. IVA 02359130602) capogruppo "mandataria" – CO.I.FA S.r.l. (P. IVA 09533961216) "mandante" e per essa alla costituita sig.ra Muscedere Alda, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "Realizzazione della REMS Definitiva di Viale Fabreria Vetus" – Ceccano (FR) CUP B89J19000020002 Codice CIG: 8589505BC0, citati in premessa, da eseguirsi in Ceccano (FR).

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. 468 del 22/02/2018 e n. 90 del 16/02/2021, esecutive ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – Capitolato generale dei lavori pubblici.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le migliori offerte in sede di gara d'appalto di cui al modello B "Fascicolo della qualità", che si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:



Rep. n. 340 del 09.11.2021

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 8589505BC0;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B89J19000020002.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo contrattuale si intende al netto dell'I.V.A. ed ammonta a 2.849.282,86, oltre ad € 137.796,76 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.987.079,62 (duemilioninovecentottantasettemilasettantanove/62);

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo";

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:

1) non si può procedere alla revisione dei prezzi;

2) sono ammesse varianti in corso d'opera in rispetto di quanto previsto dalla norma. Le stesse saranno oggetto di apposita perizia redatta in base all'elenco prezzi contrattuali ed eventuali nuovi prezzi concordati con relativo verbale.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori e da sottoporre alla Direzione Lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e



Rep. n. 340 del 09.11.2021

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e

Costruzioni Generali S.p.A.
L. 11/11/2021 n. 1000

Il Direttore Generale
Pierpaolo D'Alessandro



Rep. n. 340 del 09.11.2021

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore, qualora lo stesso lo richieda, dalla firma del contratto.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori più IVA relativa. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.



Rep. n. 340 del 09.11.2021

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 250.000,00** (euro duecentocinquantamila/00).

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra



[Handwritten signature]
DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale
Pierpaola D'Alessandro



Rep. n. 340 del 09.11.2021

assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto allo stesso subappaltatore.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.



Rep. n. 340 del 09.11.2021

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro **60 giorni** dall'emissione del certificato di collaudo /regolare esecuzione provvisorio ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo e la data della sua definitività. All'esito positivo del Collaudo il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento finale ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di Risoluzione del contratto.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione – Penali

1. I lavori devono avere inizio entro **45 giorni** dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **235 giorni** naturali e consecutivi, come indicato in sede di offerta di gara dal RTI aggiudicatario, decorrenti dal



Rep. n. 340 del 09.11.2021

verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale del 2 per mille sull'importo netto contrattuale.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le



Rep. n. 340 del 09.11.2021

sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un **quarto** della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino **sei mesi** complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il **quarto** del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro **trenta giorni** dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte



Rep. n. 340 del 09.11.2021

sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Premio di accelerazione

1. Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spetterà, per ogni giorno di anticipo, un premio di Euro 50,00 a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa



Rep. n. 340 del 09.11.2021

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 691.509,00.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro **sette giorni** dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino all'emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione (art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione emessa da Reale Mutua con polizza n° 2016/06/2104678, emessa in data **20/10/2021** per un importo garantito di € **2.987.079,62** (duemilioninovecentottantasettemilasettantanove/62) e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per un importo garantito di Euro **500.000,00**, a garanzia dei danni eventualmente

Costuzioni Generali S.p.A.
L. 24.11.2016 n. 100

il Direttore Generale
Pierpaolo D'Alessandro



Rep. n. 340 del 09.11.2021

derivanti dall'esecuzione ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 13 - Piani di sicurezza



Rep. n. 340 del 09.11.2021

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo di Sicurezza, Piano Operativo di Sicurezza).

Art.14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo



Rep. n. 340 del 09.11.2021

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le eventuali procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad **un anno**.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre **tre mesi** dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.



Rep. n. 340 del 09.11.2021

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che risulteranno alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 16 – Risoluzione e Recesso

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dello stesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109 del Codice.



Rep. n. 340 del 09.11.2021

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

Art. 18 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016, la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza ed eventualmente dal Piano Sostitutivo di Sicurezza (in assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Articolo 20 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;



Rep. n. 340 del 09.11.2021

attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

rilevi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro € 2.987.079,62



Rep. n. 340 del 09.11.2021

(duemilioninovecentottantasettemilasettantanove/62), oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. 22 – Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma sottoscritti e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il Capitolato speciale d'appalto
- gli elaborati grafici progettuali e la relazione;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008;
- le polizze di garanzia.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero 24 fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

L'appaltatore

Il Direttore Generale

Sig. Muscedere Alda

Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro

Costruzioni Generali S.r.l.

Il Direttore Generale
Pierpaola D'Alessandro

L'Ufficiale rogante

Dott.ssa Paola Tigani

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AGLI ATTI

Frosinone, 11/11/2021

